

Ediz. 2022

#### Allegato 4 - bis

#### Informazioni sulla distribuzione del prodotto assicurativo INVESTIMENTO

Ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, di ciascun contratto di assicurazione, il presente documento che contiene notizie sul modello e l'attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite

# SEZIONE I INFORMAZIONI SUL MODELLO DI DISTRIBUZIONE

1. INTERMEDIARIO (PERS. FISICA) ISCRITTO AL REGISTRO DEGLI INTERMEDIARI (RUI) CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CLIENTE

Nome e Cognome		
Numero iscrizione al RUI	Data iscrizione	
Indirizzo		
Cellulare	e-mail	
ISCRIZIONE AL RUI N° B 00051186	DI: SHELTIA SRL, sede legale: Via Ennio Quirino Viscon 7 / Tel: +39 06 94416000 /e-mail: info@sheltia.com / utte le altre informazioni sul broker sono disponibili	pec: SHELTIA-SRL@PEC.IT/
3. L'attività del broker SHELTIA SRL	viene svolta su incarico del cliente.	
4 - Il contratto viene distribuito pe	r conto della seguente Impresa di Assicurazione:	
IMPRESA		
CON NUMERO ISCRIZIONE ALBO	·	
CON RIFERIMENTO AL RISCHIO CO	LLOCATO SI PRECISA CHE LA DISTRIBUZIONE VIENE EF	FETTUATA:

### SEZIONE II INFORMAZIONI SULL'ATTIVITA' DI DISTRIBUZIONE E CONSULENZA

Con riguardo al contratto proposto il Broker dichiara che:

- a.fornisce una consulenza ai sensi dell'art. 119-ter comma 3 del CAP fornendo al contraente una raccomandazione personalizzata
- b. non distribuisce in modo esclusivo i contratti di una o più imprese di assicurazione; in base agli accordi di collaborazione diretti e indiretti con le Imprese di Assicurazione definisce il prodotto più coerente alle esigenze e richieste del cliente e richieste considerando gli accordi di collaborazione diretti e indiretti in essere con le Imprese di assicurazione
- c. offre al contraente una consulenza continuativa relativamente all'adeguatezza dei prodotti assicurativi di investimento raccomandati
- d. fornisce indicazioni sulle strategie di investimento proposte, inclusi opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi associati ai prodotti d'investimento assicurativi proposti o a determinate strategie di investimento proposte; l'informativa può essere fornita anche attraverso la consegna del documento contenente le informazioni chiave per il prodotto d'investimento assicurativo di cui al regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014
- e. fornisce in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata.

## SEZIONE III INFORMAZIONI RELATIVE ALLE REMUNERAZIONI E AGLI INCENTIVI

Il compenso relativo all'attività svolta dal broker per la distribuzione del seguente contratto è rappresentata da:

a. onorario corrisposto dal cliente, a riconoscimento della consulenza fornita (di cui, in linea generale, il 50% viene riconosciuto a chi effettua dinanzi al cliente l'attività di consulenza), che, fatte salve eventuali scontistiche concordate a favore del cliente, sarà pari ad un importo definito in base alla tipologia e fasce di premio della proposta sottoscritta:

TIPOLOGIA DI PREMIO	FASCE DI PREMIO (UNICO O ANNUO)		
PREMI UNICI	0<=15.000	15.001<=30.000	>30.000
	72€	120€	168€
PREMI	0<=1.200	1201<=2.000	> 2.000
RICORRENTI	60€	96€	132€

Tale onorario include anche l'attività di valutazione periodica dell'adeguatezza che verrà svolta dall'intermediario almeno una volta all'anno. L'importo viene addebitato direttamente sul conto corrente del cliente, previa autorizzazione.

- b. una commissione inclusa nel premio assicurativo (una percentuale della commissione viene riconosciuto all'intermediario iscritto in E entrato in contatto con il cliente secondo la lettera di incarico sottoscritta; in caso di collaborazioni orizzontali un'ulteriore quota della commissione, secondo quanto riportato nell'Accordo sottoscritto tra le parti, viene riconosciuta all'intermediario mandante). L'intermediario può ricevere dalla Compagnia assicurativa ulteriori benefici e vantaggi economici, riconosciuti per il servizio di consulenza e di assistenza fornito al Cliente, che ha lo scopo di accrescere la qualità della distribuzione assicurativa nel rispetto dei principi di equità, onestà e professionalità.
- c. **costi di caricamento**, secondo quanto previsto dalle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili nonché dall'articolo 121-sexies del Codice e dalle disposizioni regolamentari di attuazione, la cui informativa viene fornita attraverso la consegna del documento contenente le informazioni chiave per il prodotto d'investimento assicurativo di cui al regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014 e i documenti informativi di cui all'articolo 185 del Codice.

Per eventuali ed ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al broker scrivendo al seguente indirizzo: info@sheltia.com.

#### **SEZIONE IV** INFORMAZIONI SUL PAGAMENTO DEI PREMI

Con riferimento al pagamento dei premi il Broker dichiara che:

- a. I premi pagati dal contraente agli intermediari e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti alle Imprese di assicurazione, se regolati per il tramite del broker costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio del broker stesso
- b. Il premio può essere pagato con le seguenti modalità:
- assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
- ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario l'impresa di assicurazione o l'intermediario, espressamente in tale qualità; sempre secondo le direttive imposte dalle singole Imprese di Assicurazione e dalle politiche di gestione interne.

Avvertenza: Qualora il broker non sia autorizzato all'incasso ai sensi dell'accordo sottoscritto o ratificato dall'impresa, secondo quanto già riportato nella Sezione I si rammenta che il pagamento del premio al broker o a un suo collaboratore non ha effetto liberatorio ai sensi dell'articolo 118 del Codice".
Luogo e data
Firma contraente per presa visione e consegna del documento informativo: